

N. R.G. 346/23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Scibetta - Presidente
dott. Bruno Conca - Giudice
dott. Luca Fuzio - Giudice estensore

nel procedimento n. **346/23 R.G. P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

BORDIGARI PAOLA (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], Via [REDACTED],
rappresentata e difesa dagli Avv. Tiziana Venturati e Laura Biffi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bergamo, [REDACTED]

- **ricorrente** -

nei confronti di

C.M.I. DI ROCCO STELLATO & C. s.a.s. (P.IV. [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED] (BG), [REDACTED], in persona del socio accomandatario e legale rappresentante si. Rocco Stellato

STELLATO ROCCO (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] Giovanni (BG), il [REDACTED] residente in F. [REDACTED], V. [REDACTED].

1.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 09.11.2023 da **BORDIGARI PAOLA** (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], Via [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **C.M.I. DI ROCCO STELLATO & C. s.a.s.** (P.IV. [REDACTED]), con sede legale in F. [REDACTED] (BG), [REDACTED], e del socio accomandatario **STELLATO ROCCO** (C.F. [REDACTED]), nato a F. [REDACTED] (BG), il 07.02.1972 residente in F. [REDACTED] [REDACTED];

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che la debitrice ha sede e il debitore è residente in Fornovo San Giovanni (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che, essendo il ricorso stato presentato da un creditore ai sensi dell'art. 268 2° c. C.C.I.I., è stato regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti della debitrice e del socio accomandatario;

rilevato, ancora, che all'udienza del 30.01.2024 la creditrice istante ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 2° c. L. Fall., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso ben superiore alla soglia di euro 50.000,00 (precisamente, euro 4 [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] ed euro [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], di cui solo un importo minimo iscritto nel 2023);

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € [REDACTED] derivante da mancata corresponsione di tributi erariali e dal debito nei confronti della ricorrente;

ritenuto che la liquidazione controllata vada aperta anche nei confronti del socio accomandatario **STELLATO ROCCO** illimitatamente responsabile per i debiti sociali;



considerato che né la società né il socio accomandatario, per quanto risulta dall'istruttoria sommaria svolta in questa sede e in attesa della relazione che sarà depositata dal nominando Liquidatore, non sono titolari di beni immobili, né di beni mobili registrati;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore STELLATO ROCCO (che andranno comunque documentate in atti e verificate dal liquidatore), potranno essere sottratti dalla liquidazione importi non superiori al quinto dei redditi percepiti annualmente dallo stesso, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **C.M.I. DI ROCCO STELLATO & C. s.a.s.** (P.IV. **0113390157**), con sede legale in **Fornovo San Giacomo (BO)**, **Via S. Francesco 14**, e del socio accomandatario **STELLATO ROCCO** (C.F. **0113390157**), nato a **Fornovo San Giacomo (BO)**, il **07/03/1962** residente in **Fornovo San Giacomo (BO)**, **Via S. Francesco 14**

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio ;

nomina liquidatore il dott. Alessandro Porrati, con Studio in Bergamo, **[redacted]**

ordina ai debitori sovraindebitati di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai debitori sovraindebitati e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;



dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del debitore Stellato Rocco sino alla concorrenza dell'importo di 1/5 del reddito mensile percepito (da accertarsi in corso di liquidazione), con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED];

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon



andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 07.02.2024

Il Giudice est.

dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Scibetta

